



Decisione/0111/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0182/CSA/2024-2025

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0182/CSA/2024-2025, proposto con procedimento d'urgenza dal calciatore Roberto Gabriel Strehie in data 24.01.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 81 del 21.01.2025;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.01.2025, l'Avv. Andrea Galli e udito l'Avv. Andrea Scalco per il reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Roberto Gabriel Strehie, calciatore tesserato della società Real Calepina F.C. SSD a r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 81 del 21.01.2025), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone C, Dolomiti Bellunesi - Real Calepina F.C. SSD a r.l. del 19.01.2025.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il tesserato Strehie per 4 giornate effettive di gara “ *Per avere rivolto espressione irraguardosa all'indirizzo del Direttore di gara.*”

Il reclamante ha sostenuto l'erronea interpretazione dei fatti fornita dal Giudice Sportivo, il quale avrebbe, così, offerto una non conforme qualificazione giuridica della condotta sanzionata, evidenziando, in particolare, come l'episodio si sia realizzato al termine di una gara estremamente combattuta, in un momento di nervosismo e delusione dovuta ad una gara a lungo dominata e persa proprio nel finale, nel corso del quale, il calciatore Strehie, dopo aver subito una ammonizione, applaudiva l'arbitro, che estraeva il cartellino rosso, pur trattandosi di una normale condotta protestataria. Il reclamante, inoltre, ha dedotto come la frase refertata non fosse rivolta al Direttore di Gara bensì ad un avversario che lo aveva provocato dopo l'espulsione ed in ogni caso ha contestato l'eccessiva gravosità e sproporzionalità della sanzione inflitta. Il Sig. Strehie, pertanto, ha concluso domandando disporsi l'annullamento della sanzione ovvero, in subordine, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti, la sua riduzione al presofferto.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 30 gennaio 2025 è stato sentito l'Avv. Andrea Scalco per il reclamante, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO



Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il Sig. Strechie *"Dopo aver battuto le mani in segno di protesta diceva 'sei ridicolo non hai capito un cazzo'"*.

La sanzione inflitta al calciatore Strechie deve essere confermata, poiché il tesserato ha proferito un'espressione indubbiamente irrispettosa, non qualificabile alla stregua di una semplice protesta all'indirizzo di una decisione tecnica assunta dal Direttore di Gara, in quanto, per il suo tenore letterale, risulta rivolta direttamente verso la persona dell'Arbitro, anche a smentita della difforme ricostruzione offerta dal tesserato, non ravvisandosi, peraltro, alcun presupposto per dar luogo all'applicazione delle attenuanti invocate.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE

Andrea Galli

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce